



# PROGETTO "A SCUOLA SICURI"

## PREMESSO CHE:

1. al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, il Comune di Reana del Rojale, intende assicurare sul proprio territorio una presenza attiva di cittadini volontari disponibili a fornire collaborazione all'Amministrazione, a tutela della sicurezza dei cittadini, principalmente nell'attività di osservazione del traffico urbano nei pressi delle scuole locali;
2. l'attività di volontariato di cui al primo comma si intende a termini del combinato disposto di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2009 n 9 e del Regolamento 03/Pres del 12 gennaio 2010;

## 1. OGGETTO DEL PROGETTO

Il presente progetto ha per oggetto la gestione del Servizio per i "volontari della sicurezza" attivato nelle modalità di cui al Regolamento regionale nr 03/Pres del 12 gennaio 2010.

## 2. ATTIVITA' DEI VOLONTARI

1. I volontari per la sicurezza operano di supporto al Personale della Polizia municipale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 29 aprile 2009 nr. 9, i volontari della sicurezza dovranno provvedere a:
  - attività di osservazione e supporto per la sicurezza stradale presso gli edifici scolastici del territorio comunale, con particolare riferimento ai pericolosi assembramenti che si possono creare nelle fasi di ascesa e discesa, mattutina e pomeridiana, degli alunni dai pullman e dalle automobili;
  - controllo delle situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili.

## 3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. L'organizzazione operativa del servizio di volontariato civile è curata dal Corpo di Polizia municipale sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni fornite dal comandante di Polizia locale in relazione al tipo di attività da svolgersi.
3. Per ogni specifica attività svolta può essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento.
4. I volontari possono operare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comandante di Polizia locale, a tutte le attività ausiliarie e di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri e nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dalla Legge Regionale 9/2009.
5. I volontari per la sicurezza, qualora dovessero riscontrare in ragione della loro attività, situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o cose sono tenuti a contattare immediatamente il Corpo di Polizia Municipale per un intervento tempestivo in loco.
6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire.

#### **4. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 9/2009, il Comune, per il servizio in questione predispose il Piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.
2. Tale Piano dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
3. Il Piano delle attività rappresenta uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti e l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività.
4. Il Piano delle attività prevede anche le modalità di gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari.

#### **5. REQUISITI MORALI E CAPACITA' OPERATIVE DEI VOLONTARI**

1. I soggetti interessati allo svolgimento del servizio debbono iscriversi ad apposito elenco regionale dei volontari della sicurezza suddiviso per sezioni comunali, e debbono possedere i seguenti requisiti morali e fisici previsti dall'allegato a) al DPR 03/Pres del 12 gennaio 2009;
2. Le domande devono essere presentate nel mese di febbraio o nel mese di agosto di ogni anno alla Regione, nonché per conoscenza al Comune, la Regione entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio dei corsi di formazione.

#### **6. MEZZI E ATTREZZATURE**

1. A ciascun volontario vengono fornite le dotazioni e l'abbigliamento previsto dall'allegato c) , al DPR 03/Pres del 12 gennaio 2009 nonché eventuali ulteriori dispositivi di sicurezza che si rendessero necessari.
2. E' garantita la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

#### **7. FORMAZIONE E ATTIVITA'**

1. I volontari dovranno seguire un programma formativo minimo di 20 ore complessive volto all'acquisizione di conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili per lo svolgimento delle attività loro assegnate, tale minimo formativo è ridotto a 4 ore per i volontari che vengono impiegati esclusivamente nelle attività di cui al punto 2 . Sono esonerati dalla suddetta attività formativa coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia Locale.

## **8. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO**

1. L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività svolta ordinariamente dalla Polizia municipale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in nessun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, né essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.